

Codice A1610A

D.D. 14 novembre 2018, n. 414

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SESTRIERE (TO) - Richiedente: Metan Alpi Sestriere S.p.A. Intervento: Costruzione nuovo fabbricato per centrale di cogenerazione per teleriscaldamento - Centrale Due. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Silvia Brussino

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

*Classificazione 11.100/1080./2018A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 22725/A1610A del 31.08.2018
22379/A1610A " 03.09.2018
22766/A1610A " 04.09.2018
24725/A1610A " 26.09.2018
26466/A1610A " 15.10.2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Sestriere (TO)
Intervento: Costruzione nuovo fabbricato per centrale di cogenerazione per
teleriscaldamento – CENTRALE DUE
Istanza: Metan Alpi Sestriere S.P.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite l'invio di n.3 PEC del 31.08.2018, del 03.09.2018 e del 04.09.2018, dal Comune di Sestriere, Sportello Unico Attività Produttive - Unione Montagna Comuni Olimpici - Via Lattea, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale allegata alle PEC già richiamate,

vista la precedente nota del Settore Regionale competente prot.24725 del 26.09.2018, con la quale venivano richieste 4 copie in forma cartacea,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in formato cartaceo in data 15.10.2018 con nota prot. 117/2018 del 12.10.2018,

Classif. 11.100/1080/2018A/A16.000

considerato che l'intervento previsto consiste in "Costruzione nuovo fabbricato per centrale di cogenerazione per teleriscaldamento",

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato *ai sensi dell'art. 142 lett.d) – le montagne per la parte eccedente 1600 m. - del D.Lgs 42/2004,*

accertato altresì che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 9 agosto 1950 avente per oggetto: *Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al Decreto Ministeriale relativo al Comune di Sestriere avente per oggetto: La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) il Colle del Sestriere e le aree inglobate comprendenti le pendici dei monti Banchetta e Sises costituiscono uno straordinario scenario ambientale che pur essendo stato modificato dalla opera dell'uomo è testimonianza felice dell'inserimento di impianti tipologicamente molto qualificati, che ne hanno reso l'immagine famosa, felice connubio tra la natura e l'inserimento di strutture sportive (...)*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda (B065) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

Classif. 11.100/1080/2018A/A16.000

accertato inoltre che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Sestriere avente per oggetto: La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) presenta cospicui caratteri di bellezza naturale (...)", costituendo la sella del Sestriere unitamente alle montagne che ne formano la conca, una vera bellezza panoramica considerata come quadro naturale*", "(...), appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda (A130) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che la fisionomia dell'ambito in questione è già caratterizzata dalla presenza di una centrale di cogenerazione per **teleriscaldamento** e il nuovo impianto in progetto, riproponendone in parte gli aspetti tipologici con disegno contemporaneo, con gli accorgimenti previsti e la scelta di materiali e cromatismi confacenti, risulta sotto l'aspetto paesaggistico coerente nell'ambito, e non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- tutti i lavori di recupero e sistemazione territoriale/paesaggistica siano tempestivamente ed accuratamente effettuati, affinché la nuova struttura edilizia risulti congrua e migliorativa rispetto alla situazione attuale dei luoghi.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Classif. 11.100/1080/2018A/A16.000

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di **competenza**, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Torino, 29 OTT 2018

**Ministero
per i beni e le attività culturali**

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Territorio e Paesaggio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SUAP del comune di Sestriere

Prot. n. 17890-34.10.05/263

Risposta al foglio n.11 100/1080/2018A/A16.000

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: Comune SESTRIERE Prov. TO

Bene e oggetto dell'intervento: costruzione di nuovo fabbricato per centrale di cogenerazione per teleriscaldamento denominato "CENTRALE DUE"

Indirizzo: via Azzurri d'Italia

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 23.10.2018

Protocollo entrata richiesta: 17597 del 23.10.2018

RICHIEDENTE: Ditta METAN ALPI SESTRIERE s.p.a.

Privato

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in forza di D.M. 09.08.1950 e del D.M. 01.08.1985;

Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Visti il parere favorevole e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la relazione tecnica trasmessa da codesta Regione Piemonte e considerato il parere favorevole in essa espresso;

Considerato il fatto che il nuovo intervento si localizza in un'area già caratterizzata dalla presenza di una centrale di cogenerazione per teleriscaldamento e che di questa sono ripresi gli aspetti tipologici garantendo un adeguato dialogo anche nella scelta di materiali e cromatismi proposti.

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto facendo proprie le prescrizioni imposte dalla regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

